

ATTO COSTITUTIVO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO UITD

"UNIONE ITALIANA TUTELA DISABILITA' ODV"

L'anno 2022 il mese di febbraio il giorno 2 in Roma, presso la sede sociale in Salita San Nicola da Tolentino nr. 1/b, sono presenti i seguenti signori:

- 1) GRECO Francesco, nato a Gerocarne (VV) il 11.06.1961, residente a Roma in via Appia Nuova nr. 669, codice fiscale GRCFNC61H11D988T;
- 2) LUCIANO Ivano, nato a Moiano (BN) il 05/09/1954, residente a Roma in via Beata Vergine del Carmelo nr. 70, codice fiscale LCNVNI54P05F274E;
- 3) SCOLLETTA Antonio, nato a Canosa di Puglia (BAT) il 17/08/1961, residente a Nettuno (RM) in via Passo del Brennero nr. 3, codice fiscale SCLNTN61M17B619S;
- 4) GALLUCCI Danilo, nato a Vibo Valentia (VV) l'08/11/1982, residente a Roma in via Attilio Mori nr. 7, codice fiscale GLLDNL82S08F537V;
- 5) PERCIBALLI Laila, nata a Isola del Liri (FR) il 08/12/1971, residente a Roma in via delle Medaglie d'Oro nr. 167, codice fiscale PRCLLA71T48E340H;
- 6) SOTIRA Antonella, nata a Catanzaro (CZ) il 10/09/1970, residente a Roma in piazza Bainsizza nr. 3, codice fiscale STRNNL70P50C352Y;
- 7) PAPILO Vitaliano, nato a Vibo Valentia (VV) il 20/03/1982, residente a Gerocarne (VV) in via IV Novembre nr. 20/3, codice fiscale PPLVLN82C28F537P.

i quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. Greco Francesco il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Scolletta Antonio quale Segretario ed estensore del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Ente del Terzo settore in forma di **associazione non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

"Unione Italiana Tutela Disabilità ODV".

L'associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e a seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

ART. 2

L'ODV ha sede legale nel Comune di Roma, in Salita San Nicola da Tolentino nr. 1/b.

Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.

ART. 3

L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4

L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, espressamente previste dall'art. 5 del d. lgs. 117/2017, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017;



p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017.

ART. 5

L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura dello Statuto dell'Organizzazione, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione. Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come Allegato "A", dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura totale e definitiva.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i soci ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. GRECO Francesco
Vice Presidente	Sig. SCOLLETTA Antonio
Segretario/Tesoriere	Sig. PAPILO Vitaliano

ART. 8

Si conviene inoltre che l'Organizzazione sia dotata di un fondo finanziario iniziale di € 700,00 (settecento) pari a nr. sette quote di € 100,00 (cento) cadauna versate dai soci fondatori.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2022.

È parte integrante del presente atto lo statuto, **Allegato "A"**, definito su 31 articoli e steso su 11 fogli dattiloscritti.

Il presente atto costitutivo e lo statuto, Allegato "A", sono esenti dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del decreto legislativo 117/2017 e s.m.i.-

Letto, firmato e sottoscritto.

Firme dei soci fondatori:

GRECO Francesco

LUCIANO Ivano

SCOLLETTA Antonio

GALLUCCI Danilo

PERCIBALLI Laila

SOTIRA Antonella

PAPILLO Vitaliano

Roma, 2 febbraio 2022

Liliana Maggi (*)

Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Vittorio Gravina

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATONE

Registrato in data **3 FEB 2022**

al n. **491** serie **3** versato € **Esente**

Furo **atto esente**



UITD
"UNIONE ITALIANA TUTELA DISABILITA' ODV"
STATUTO

ART. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: << **UITD -Unione Italiana Tutela Disabilità ODV**>>, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima, previa iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, d'ora in poi solo Runts.

L'associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi dell'art. 32 e segg. Del d.lgs. 117/2017, persegue senza scopi di lucro neppure indiretto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Attualmente, ha sede legale in salita San Nicola da Tolentino nr. 1/b in Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e all'estero.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia, interpretazione dello statuto e durata dell'ente)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

La durata dell'ente è illimitata.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Finalità e Attività)

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi costituzionali e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con prestazioni non occasionali. Ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'adozione di iniziative socio-educative e culturali.

In tale ambito le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste in via generale dall'art. 5 del d. lgs. 117/2017 e, segnatamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nella promozione sociale, culturale, civile nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria a favore delle persone diversamente abili e svantaggiate in ragione di condizioni psico-fisiche, economiche, sociali o familiari, nonché la promozione della loro piena inclusione socio-economica, anche in collaborazione con gli enti locali attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali e amministrazioni pubbliche in genere, anche attraverso la stipula di convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'organizzazione di volontariato opera sull'intero territorio nazionale e all'estero, anche attraverso le proprie sedi operative istituite con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Associati)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) socio volontario/ordinario;
- b) socio benemerito, per particolari meriti riconosciuti dal Consiglio Direttivo;
- c) socio fondatore.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se in regola con il versamento della quota sociale;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché le deliberazioni degli organi dell'Associazione
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Coloro che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

decesso;

decadenza: viene deliberata dal Consiglio Direttivo decorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

recesso: ogni socio può recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata fatto salvo l'obbligo per il pagamento della quota sociale annuale per l'anno in corso;

espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dall'interessato e se possibile, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti, dalle delibere approvate dagli organi associativi o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il provvedimento di espulsione è comunicato all'interessato con lettera raccomandata o pec. Avverso tale provvedimento l'interessato potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea degli associati. In tal caso l'Assemblea decide in via definitiva in occasione della riunione successiva.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del codice del terzo settore;
- Organo di revisione legale, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del codice del terzo settore.

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale; ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 10

(L'assemblea degli associati)

L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione, che constata la regolarità delle deleghe o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un componente del Consiglio Direttivo nominato a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- delibera sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale organo di controllo;
- ratifica la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in via definitiva sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione dell'associato adottato dal Consiglio Direttivo;

- delibera in via definitiva sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione disposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica le modifiche statutarie approvate in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo vorrà ad essa sottoporre.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 12

(Convocazione dell'Assemblea ordinaria)

L'assemblea è composta da tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, l'estinzione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per i componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. In caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegna tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministra l'organizzazione le risorse economiche e il suo patrimonio con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- e) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- f) qualora lo ritenga opportuno, redige appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potranno regolare aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea degli associati che delibera a maggioranza semplice;
- g) delibera, in via d'urgenza, eventuali modifiche statutarie;
- h) delibera in ordine all'assunzione di personale dipendente o alla opportunità di avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- i) propone all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6 dello statuto;
- j) istituire sedi operative in ambito comunale, provinciale o regionale o all'estero, nominando il relativo responsabile, con potere di revoca;
- k) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- l) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- m) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- n) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- o) disciplina e delibera in ordine all'ammissione o l'esclusione degli associati;
- p) delibera la quota associativa;
- q) indice convegni, webinar, incontri educativi/formativi, in presenza ed a distanza, ecc...

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti ed è anche Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, anche in giudizio.

Il presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione degli organi dell'associazione.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati e/o delle associazioni aderenti;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 33 del d. lgs. 117/2017, sono costituite da:

- quote associative;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- contributi e apporti erogati da pubbliche amministrazioni, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- contributi di organismi pubblici di diritto nazionale e internazionale;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione)

La trasformazione, la fusione la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 13 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, così come previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017 e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del medesimo codice del terzo settore.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le

modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d. lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d. lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle normative vigenti in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 – (Norma transitoria)

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

In Roma, 2 febbraio 2022